



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
Provincia di Avellino

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 04 del 10.01.2019

Oggetto: D.Lgs. n. 75/2017. Art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 – Piano dei fabbisogni di personale 2019 -2021. Approvazione.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **gennaio** alle ore 18,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo MARIANI nella sua qualità di Sindaco

MARIANI PIETRO GERARDO	SINDACO	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... *Dej* .....

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... *Dej* .....



## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- L'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del 2017, prevede che:

“1. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

- L'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dal D.Lgs. n. 75 del 2017, prevede che:

“ 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

**Visto** l'art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;



**Considerato** che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n.75/2017, con il Decreto in data 08/05/2018, pubblicato sulla G.U. n.173 del 27/07/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

**Preso atto che**, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75 del 2017 e dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, il concetto di dotazione organica deve essere inteso non come un elenco di posti di lavoro occupati o da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ferme restando, per gli enti locali, tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

**Vista** la vigente dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 47 del 04 luglio 2008;

**Considerato** che, sulla base del testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n.75/2017, la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

**Considerati** inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2018, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Rilevato** che la G.C, con deliberazione n. 95 del 29 novembre 2018, ha preso atto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della 12.12.2011 n. 183, che nel Comune di Morra De Sanctis relativamente all'anno 2019 non esistono situazioni di esubero o eccedenza di personale;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della stessa L. 27.12.2006 n. 296 e succ. mod. e int., per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

**Visto** che allo stato attuale della normativa per gli anni 2019/2020/2021 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate e, per gli anni 2019 e 2020, le risorse che l'Ente destina alla stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n.75/2017 e che provengono dal taglio delle spesa per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017;

**Richiamato** l'art.3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle



risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

**Richiamata** la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n.27/2014 sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente;

**Vista** la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.25/2017 sulle modalità di calcolo dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale negli anni precedenti;

**Rilevato** che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 non detiene residui inutilizzati delle facoltà assunzionali relative ad annualità precedenti;

**Visto** altresì l'art. 9, comma 28, del D. L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, che prevede:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del

DEPARTMENT OF  
SCIENCE  
AND  
TECHNOLOGY



testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";

« ».

**Letto** il parere reso dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, N. 2/SEZAUT/2015/QMIG Adunanza del 29 gennaio 2015, che chiarisce che: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006; ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

**Preso atto che** la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con delibera n. 23 del 20 giugno 2016, ha chiarito che "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni", e che tale delibera esclude dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili gli oneri determinati dal ricorso a convenzioni, senza nessuna distinzione tra quelle instaurate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e quelle instaurate ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

**Rilevato che**, in coerenza con il D.Lgs. n. 75 del 2017 e con le sopra citate linee di indirizzo, questo ente ha provveduto a verificare il limite della spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta quale media nel periodo 2011 – 2013 ed a calcolare le capacità assunzionali del personale flessibile e di quello a tempo determinato come riportato nel prospetto allegato;

**Considerato che:**

- questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- pertanto, non è soggetto alle limitazioni previste per il lavoro flessibile dal citato art. 9, comma 28, del D. L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. n. 113/2016, convertito con legge n. 160/2016, all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, sono escluse dalle limitazioni previste per il lavoro flessibile;



- la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con delibera n. 23 del 20 giugno 2016, ha escluso dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili gli oneri determinati dal ricorso a convenzioni, senza nessuna distinzione tra quelle instaurate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 26772000 e quelle instaurate ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

**Considerato** che l'Ente ha varato, con provvedimento di giunta n. 80/2017, il piano di azioni positive 2018/2020, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n.198/2006 e che pertanto l'approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, individuando le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento in quelle strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio e prevedendo esclusivamente assunzioni a termine ed a part time nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

**Dato atto che** la presente programmazione del fabbisogno di personale verrà riportata nel Documento unico di programmazione;

a voti unanimi legalmente resi e verificati;

### **DELIBERA**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 - tenuto anche conto del tetto massimo di spesa del personale e della capacità assunzionale per personale flessibile indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento - il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 - 2021 di seguito riportato:

#### **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA

#### **ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE**

ANNO 2019

A) un istruttore direttivo settore contabile a part time al 50% ed a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L;

B) un istruttore direttivo settore amministrativo a part time al 50% ed a tempo determinato;

C) un Vigile urbano, categoria "C", per n. 6 ore settimanali in convenzione con altro ente locale ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni - Enti locali 22.10.2004;

BRAND

3. di precisare che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 - 2021 confluirà nel Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 e verrà definitivamente approvato contestualmente allo stesso;

4. di dare atto che:

- il presente piano è adottato nel rispetto della vigente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e determinato e, in particolare, che vengono rispettate le disposizioni della L. 27.12.2006 n. 296 in materia di concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dell'art. 9, comma 28, del D. L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, nonché le disposizioni riportate nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08/05/2018, pubblicato sulla G.U. n.173 del 27/07/2018;

- in particolare, la spesa complessiva programmata per l'anno 2019 per il lavoro flessibile non è superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, tenuto conto che le spese relative alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. n. 113/2016, convertito con legge n. 160/2016, all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, sono escluse dalle limitazioni previste per il lavoro flessibile, e che la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con delibera n. 23 del 20 giugno 2016, ha escluso dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili gli oneri determinati dal ricorso a convenzioni, senza nessuna distinzione tra quelle instaurate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e quelle instaurate ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

5. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni di personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

6. di dare atto che, allo stato, non si rende necessario rimodulare la vigente dotazione organica, approvata con propria delibera n. 47 del 04 luglio 2008;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU Aziendale, nonché al Revisore dei Conti per le verifiche di cui all'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2011;

8. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

9. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al presente piano triennale dei fabbisogni al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n.75/2017, ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.18/2018:

10. di incaricare i responsabili dei settori, ciascuno per le rispettive competenze, dell'esecuzione del presente deliberato.

Con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000.

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza

SPESA PERSONALE OCCUPATO	416.676,60
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO art.110 comma 1 escluso dal lavoro flessibile	24.165,46
SPESA PERSONALE LAVORO FLESSIBILE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>440.842,06</b>
Capacità assunzionale tempo determinato escluso art.110	32.189,05
<b>SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013</b>	<b>532.554,73</b>

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	416.676,60	410.176,60	403.176,60	403.176,60
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO art.110 comma 1 escluso dal lavoro flessibile	24.165,46	24.165,46	0,00	0,00
SPESA PERSONALE LAVORO FLESSIBILE	0,00	29.756,78	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>440.842,06</b>	<b>464.098,84</b>	<b>403.176,60</b>	<b>403.176,60</b>
Spesa media 2011-2013	532.554,73	532.554,73	532.554,73	532.554,73
Margine disponibile	91.712,67	68.455,89	129.378,13	129.378,13





Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 16 gennaio 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 16 gennaio 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019  
OPPOSIZIONI  
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

